



COMUNICATO STAMPA n. 73/26

Lussemburgo, 21 maggio 2026

Sentenze della Corte nella causa C-483/23 | T Trust e nelle cause riunite C-428/24 | FZ AR e C-476/24 | SX
(Congelamento dei beni conferiti nel trust)

Misure restrittive: il congelamento dei beni detenuti da un trust è compatibile con il diritto dell'Unione

La Corte di giustizia è stata investita di tre cause riguardanti il congelamento di fondi e di risorse economiche collegati indirettamente, attraverso strutture di tipo trust ¹, a persone oggetto di misure restrittive adottate dall'Unione europea in considerazione dell'aggressione militare della Russia nei confronti dell'Ucraina.

Nella causa C-483/23, **le società B, A, C e D** sono controllate da una società delle Bermuda, a sua volta detenuta da un trust disciplinato dalla legge delle Bermuda e il cui trustee è una società svizzera. Il disponente il trust è stato rimosso dall'elenco dei beneficiari prima di essere sanzionato nel 2022. Le autorità italiane hanno tuttavia congelato le società e i loro attivi, ritenendo che essi fossero sostanzialmente riconducibili allo stesso.

Nelle cause riunite C-428/24 e C-476/24, il primo caso riguarda la società italiana **FZ AR**, membro di un gruppo internazionale, detenuta indirettamente da un trust stabilito nelle Bermuda. Il titolare effettivo iniziale era ZU, successivamente sostituito dalla moglie TU, entrambi sanzionati nel 2022.

Nel secondo caso, lo **yacht «Sailing»**, situato in Italia, appartiene alla società SX, controllata da un trust di cui TU è l'unica beneficiaria.

In entrambi i casi, nonostante le clausole dei trust escludessero qualsiasi trasferimento a favore di persone sanzionate e qualsiasi forma di controllo da parte loro, le autorità hanno congelato la società FZ AR e lo yacht, ritenendo che essi rimanessero in pratica riconducibili al beneficiario del trust.

Le società interessate hanno impugnato tali decisioni dinanzi ad un giudice amministrativo italiano, sostenendo che le persone oggetto delle sanzioni non avevano alcun potere di disposizione né di controllo sulla gestione dei beni congelati.

Il giudice italiano ha adito la Corte di giustizia al fine di determinare se, alla luce delle misure restrittive dell'Unione, le nozioni di «appartenenza» e di «controllo» dei fondi e delle risorse economiche possano essere estese al disponente o ai beneficiari di un trust, anche qualora i trustee non abbiano la possibilità di disporre di tali beni.

Nelle sue sentenze, la Corte constata che il diritto dell'Unione ², nelle diverse versioni linguistiche del regolamento pertinente, riguarda una varietà di rapporti giuridici tra la persona o l'entità sanzionata e i fondi e le risorse economiche in questione, che va dal rapporto giuridico più ampio, che è quello della proprietà, alle situazioni in cui la persona o l'entità può esercitare un potere di fatto su detti fondi e dette risorse. Al fine di garantire l'efficacia del diritto dell'Unione, **le nozioni di «appartenenza» e di «controllo» devono quindi essere interpretate in modo da comprendere qualsiasi forma di potere o influenza esercitata su tali beni, anche in assenza di un legame giuridico diretto con essi.**

Ne consegue che **i beni possono essere considerati appartenenti al costituente o sotto il controllo di quest'ultimo o del beneficiario** di un trust, **quando tali persone dispongono di un potere di utilizzazione, di vantaggio, di disposizione o di influenza su tali risorse, nonché sulle decisioni prese dal trustee in relazione ad esse.**

Tale interpretazione è conforme, da un lato, alla **finalità** del «congelamento di fondi e di risorse economiche», che mira a **limitare al massimo le operazioni che possono essere eseguite sui beni interessati**, e, dall'altro, all'**obiettivo delle misure restrittive**, vale a dire la **tutela dell'integrità territoriale dell'Ucraina** nonché il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, che impongono di **evitare qualsiasi elusione di tali misure**.

A tale riguardo, **indizi di appartenenza o di controllo dei beni** da parte del beneficiario o del costituente **possono essere dedotti da circostanze di fatto**³ o **dalla presenza di strutture giuridiche inutilmente complesse**⁴.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia. La presentazione dei fatti e del quadro giuridico si riferisce al periodo pertinente e si basa sugli atti della causa.

Il testo integrale e, se del caso, la sintesi delle sentenze ([C-483/23](#), [nonché C-428/24 e C-476/24](#)) sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Luca Costanzo ☎ (+352) 4303 8575.

Restate in contatto!



¹ Ai sensi della Convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento, conclusa all'Aia il 1° luglio 1985, «per trust s'intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il costituente - con atto tra vivi o *mortis causa* - qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell'interesse di un beneficiario o per un fine specifico».

² Articolo 2 del [regolamento \(UE\) n. 269/2014](#) del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.

³ Le circostanze di fatto rilevanti riguardano i rapporti intercorrenti tra il beneficiario o il costituente e le altre persone coinvolte nel trust, nonché la destinazione delle risorse economiche del trust ad attività di cui il beneficiario o il costituente sono, anche indirettamente, i principali destinatari.

⁴ Acquistano rilevanza la detenzione, da parte del beneficiario o del costituente, della maggioranza del capitale o del diritto di voto del trustee, nonché la costituzione o il cambiamento d'identità di talune entità poco dopo l'entrata in vigore delle sanzioni, o ancora le relazioni tra l'amministratore delle società congelate e il beneficiario o il costituente.